

CIRCOLARE N. 5/2019
del 22 luglio 2019

OGGETTO: Le novità fiscali del Decreto Crescita convertito con modificazioni in legge

Il D.L. 34/2019 (“Decreto Crescita”) è stato convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 26/L alla Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019.

Di seguito sono riportate le novità fiscali più rilevanti, alcune delle quali aggiunte nel corso dell’iter di conversione in legge.

<p>Super ammortamento (art. 1)</p>	<p>È confermata la reintroduzione dell’agevolazione nella misura del 30% a partire dal 1° aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 sia accettato l’ordine di acquisto e sia stato versato almeno il 20% del costo d’acquisto, per investimenti che a livello complessivo annuo non superino € 2,5 milioni.</p>
<p>Revisione mini-IRES (art. 2)</p>	<p>Le imprese che reinvestono i propri utili, o effettuano nuove assunzioni, possono disporre delle seguenti aliquote IRES ridotte per la quota parte del reddito imponibile corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili e nei limiti dell’incremento di patrimonio netto al 31.12.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 22,5% per il periodo di imposta 2019; - 21,5% per il periodo di imposta 2020; - 21% per il periodo di imposta 2021; - 20,5% per il periodo di imposta 2022; - 20% a partire dal periodo di imposta 2023.
<p>Deducibilità IMU (art. 3)</p>	<p>A decorrere dal periodo di imposta 2023, è disposta la deducibilità integrale (100%) dell’IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.</p> <p>La deduzione si applica nelle misure del:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50% per il periodo di imposta 2019 - 60% per i periodi di imposta 2020 e 2021 - 70% per il periodo di imposta 2022.

MILANO

NEW YORK

LOS ANGELES

ROMA

Patent Box (art. 4)	<p>È confermata la semplificazione per l'accesso al regime: a decorrere dal periodo di imposta 2019 i contribuenti possono determinare e dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile predisponendo idonea documentazione e dandone comunicazione all'Amministrazione finanziaria. Si rimane in attesa dell'ufficializzazione del relativo Provvedimento attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate.</p>
Controlli formali delle dichiarazioni dei redditi (art. 4- bis)	<p>In sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, sono inefficaci le richieste fatte dall'Amministrazione finanziaria relative a documenti riguardanti informazioni già disponibili all'anagrafe tributaria o dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi. È fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero in caso di elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.</p>
Termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi (art. 4-bis)	<p>Le persone fisiche e le società o le associazioni, come le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, presentano le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP <u>entro il 30 novembre dell'anno successivo</u> a quello di chiusura del periodo di imposta.</p>
Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni (art. 4-ter)	<p>Il contribuente/sostituto di imposta può conferire all'intermediario abilitato l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni a fronte del quale quest'ultimo rilascia un impegno cumulativo a trasmettere.</p> <p>L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta.</p>
Indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 4-quinques)	<p>A partire dal periodo di imposta 2020 i contribuenti interessati dall'applicazione degli ISA non devono dichiarare, a tali fini, dati già contenuti in altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai soggetti esercenti attività di impresa e lavoro autonomo, nell'area riservata del proprio sito internet, i dati in suo possesso che risultano utili per l'applicazione degli ISA.</p>
Obbligo di invito al contraddittorio (art. 4-octies)	<p>A partire dal 1° luglio 2020, nell'ambito dell'attività di accertamento, l'Amministrazione finanziaria, qualora non sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di</p>

	<p>controllo, è tenuta a notificare un invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.</p> <p><u>Sono esclusi gli avvisi di accertamento parziale e gli avvisi di rettifica parziale.</u></p> <p>In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.</p> <p>Nei casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'Ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento.</p>
<p>Ravvedimento parziale (art. 4- decies)</p>	<p>Viene ufficializzata la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento e gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo. La riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso; - nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni sanzionatorie previste. <p>La disposizione riguarda i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e ha efficacia retroattiva.</p>
<p>Aggregazioni d'impresa (art. 11)</p>	<p>È confermata la reintroduzione del "bonus aggregazioni", che consente di ottenere (a determinate condizioni) il riconoscimento fiscale del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e scissione, nonché dei maggiori valori iscritti dalla società conferitaria in caso di conferimento d'azienda, entro il limite di € 5 milioni.</p> <p>Il bonus opera a condizione che alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese <u>operative da almeno due anni</u>. Inoltre, le disposizioni agevolative non si applicano qualora le imprese partecipanti facciano parte dello stesso gruppo societario. Infine, sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% ovvero controllati, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.</p> <p>L'agevolazione si applica alle operazioni poste in essere dall'entrata in vigore del DL 34/2019, fino al 31 dicembre 2022.</p>

Regime del realizzo controllato (art. 11- bis)	<p>L'ambito di applicazione del regime di realizzo controllato (art. 177 comma 2 TUIR) è esteso ai casi di conferimento di partecipazioni <u>non di controllo</u>, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) le partecipazioni conferite sono qualificate;</p> <p>b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.</p> <p>Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate.</p>
Obbligo di fatturazione elettronica verso San Marino (art. 12)	<p>È confermata l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica ai rapporti commerciali tra Italia e San Marino. Restano, in ogni caso, ferme le ipotesi di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica previste da specifiche disposizioni di legge.</p>
Termine per l'emissione della fattura (art. 12- ter)	<p>A partire dal 1° luglio 2019 le fatture devono essere emesse entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione.</p>
Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 12- quater)	<p>La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può essere effettuata con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.</p>
Trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 12- quinqes)	<p>I soggetti tenuti alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri possono inviare tali dati in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il dodicesimo giorno successivo alla data di effettuazione dell'operazione, fermi restando sia i termini di memorizzazione (giornaliera) dei corrispettivi, sia quelli delle liquidazioni periodiche.</p> <p>Per il primo semestre di applicazione dei nuovi adempimenti telematici relativi ai corrispettivi non è prevista l'applicazione di sanzioni qualora l'invio dei dati sia effettuato entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Restano fermi, anche in tali casi, i termini ordinariamente previsti per le relative liquidazioni periodiche.</p>
Proroga versamenti imposte per i soggetti ISA (art. 12- quinqes)	<p>Sono prorogati al 30 settembre 2019 i versamenti delle imposte dirette, dell'IRAP e del saldo IVA, <u>scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019</u>, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito (€ 5.164.569).</p>

Cedibilità del credito IVA trimestrale (art. 12-sexies)	<p>È consentita la cessione dei crediti IVA trimestrali, oltre a quelli annuali.</p> <p>La norma si applica ai crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.</p>
Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'IVA (art. 12-septies)	<p>A decorrere dal periodo di imposta 2020, l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA deve risultare da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.</p> <p>La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.</p> <p>È stabilita l'applicazione, in capo al cedente o prestatore, di una sanzione proporzionale (da 100% a 200% dell'imposta) per i casi in cui le operazioni senza addebito del tributo risultino effettuate prima di avere riscontrato in via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia della dichiarazione d'intento.</p>
Tenuta della contabilità in forma meccanizzata (art. 12-octies)	<p>È esteso a tutti i registri contabili tenuti con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, l'obbligo (precedentemente previsto per i soli registri IVA) di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo ed a seguito di specifica richiesta da parte dell'organo procedente.</p>
Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche (art. 12-novies)	<p>Con riferimento alle fatture inviate al Sistema di Interscambio a partire dal 1° gennaio 2020, l'Agenzia delle Entrate procederà ad integrare automaticamente quelle non recanti l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo dovuto.</p>
Vendita di beni tramite piattaforme digitali (art. 13)	<p>I soggetti che mettono a disposizione le piattaforme online per le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione Europea, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate trimestralmente, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i seguenti dati del fornitore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica; - il numero totale delle unità vendute in Italia; - per le unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita (a scelta del contribuente).

	<p>Le modalità e i termini di invio saranno stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Qualora il gestore della piattaforma digitale non trasmetta i dati suddetti o li trasmetta in maniera incompleta, lo stesso è ritenuto responsabile dell'IVA dovuta in relazione alle transazioni concluse per il suo tramite, salvo che non dimostri il precedente assolvimento dell'imposta da parte del fornitore.</p>
<p>Riapertura termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione (art. 16-bis)</p>	<p>Sono riaperti al 31 luglio 2019 i termini per aderire:</p> <p>- alla <u>Rottamazione-ter dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017</u>: la riapertura dei termini riguarda solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla Rottamazione-ter presentate entro il 30 aprile 2019.</p> <p>Si può scegliere di pagare le somme dovute in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure fino a un massimo di 17 rate consecutive. La prima rata è pari al 20% delle somme complessivamente dovute e scade il 30 novembre 2019. Gli interessi per il pagamento a rate sono pari al 2% annuo e decorrono dal 1° dicembre 2019.</p> <p>- al <u>Saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017</u>: per i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione al Saldo e stralcio presentate entro il 30 aprile 2019.</p> <p>Si può scegliere di pagare in un'unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.</p>

Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

CARNELUTTI
Studio Legale Associato

NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.